

STATUTO

"NATURART COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLARATE VA CORSO
CRISTOFORO COLOMBO 17

Numero REA: VA - 248604

Codice fiscale: 02324720123

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA "NATURART COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA"=

= ART. 1=

DENOMINAZIONE

La società è denominata:

—"NATURART COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA'
LIMITATA".

= ART. 2 =

SEDE

La società ha sede in GALLARATE.

= ART. 3 =

SCOPO

La cooperativa ha per scopo quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e con le istituzioni pubbliche. Secondo quanto indicato al 6° principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la Cooperativa per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale.

= ART. 4 =

OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa intende realizzare lo scopo di cui al precedente articolo attraverso la gestione di servizi socio-sanitari - ed educativi orientati alla promozione del benessere e alla risposta ai disagi di minori, adolescenti, giovani, adulti ed anziani anche mediante la sensibilizzazione e la formazione della cittadinanza in ambito sociale, sanitario, culturale e ambientale.

Essa potrà promuovere o svolgere temporaneamente o stabilmente, in conto proprio o per conto terzi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività educative, pedagogiche, di assistenza, riabilitazione e socializzazione finanche finalizzate al recupero di persone sottoposte a procedimento penale, effettuate anche presso famiglie, istituti scolastici, centri di servizio o altre strutture di accoglienza;

- strutture di animazione, educative, aggregative, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, alla fruizione del tempo libero e della cultura;

b) interventi e prestazioni sanitarie, psicologiche e psicoterapeutiche;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- strutture di accoglienza e servizi residenziali o semi-residenziali, di housing e co-housing?), di studio;

d) interventi di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e) interventi di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali, ambientali e di valorizzazione del patrimonio paesaggistico, di interesse sociale con finalità educativa;

f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità ai sensi degli articoli 2 n° 99 del Regolamento U.E. n° 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, articolo 122 comma 2 del D.L. 18 aprile 2016 n° 50 e successive modificazioni;

g) attività di promozione culturale, sensibilizzazione, formazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attivazione all'accettazione di persone in stato di bisogno e di disagio;

La Cooperativa ancora potrà svolgere attività produttive e commerciali coerenti con lo scopo e l'oggetto sociale sopra enunciati, attribuendo alle stesse una valenza educativa.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà anche integrare la propria attività con quella di altri Enti Cooperativi e non, promuovendo ed aderendo a Consorzi.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine agli scopi sociali nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale, amministrativa e finanziaria (come attività comunque non prevalente, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Sempre per il conseguimento dello scopo sociale la Cooperativa potrà accettare donazioni, lasciti, elargizioni.

La Cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svolgimento o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi ai sensi dell'art. 2521, comma 1, cod. civ.

= ART. 5 =

CLAUSOLA DI MUTUALITA'

- Non possono essere distribuiti dividendi né remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a quella stabilita dall' art. 2514, comma 1, lett. a) e b), cod. civ..

- Durante tutta la durata della società non possono essere distribuite riserve tra i soci cooperatori.

- In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto

soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

= ART. 6 =

DURATA

La cooperativa è duratura sino a tutto il 31 dicembre 2050.

Detto termine potrà essere prorogato con decisione dei soci presa mediante delibera assembleare.

= ART. 7 =

SOCI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Fermo quanto disposto dall'art. 2527, comma 2, cod. civ. e fermi gli altri divieti eventualmente stabiliti dalla legge, possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:—

a) soci lavoratori che porteranno la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità; in essi si ricomprendono i soci-dipendenti, soggetti che sono contemporaneamente soci e dipendenti, in base a due distinti rapporti, che sono assolutamente compatibili fra loro e soci collaboratori, soggetti che accanto al rapporto associativo intrattengono un rapporto professionale con la cooperativa non in contrasto con il rapporto associativo, il tutto in conformità con le previsioni di cui alla legge n. 142 del 03/04/2001;

b) soci fruitori che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi portati dalla Cooperativa;

c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà

d) soci sovventori che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; ai sensi della legge 31/01/1992 n. 59.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Possono essere soci altresì le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto fra le attività costituenti l'oggetto sociale, il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

= ART. 8 =

DISCIPLINA DELL'AMMISSIONE DEI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta contenente i seguenti elementi:—

- cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, domicilio/residenza (per le persone fisiche);

- ragione sociale, sede, e altri elementi necessari, a norma di legge, per l'identificazione (per le persone giuridiche)

- motivi della richiesta e categoria alla quale si intende essere iscritti;

- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto della Cooperativa nonché eventuali Regolamenti interni;

- indicazione dell'ammontare della quota che si intende sottoscrivere, comunque in misura mai superiore od inferiore ai limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

La domanda deve essere corredata della documentazione necessaria per comprovare l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dallo statuto per l'ammissione nella società.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente n. 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta ed entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della domanda comunica all'interessato con raccomandata a/r l'eventuale delibera motivata di rigetto.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La delibera di ammissione è comunicata al socio e diventa efficace con il versamento del valore nominale della quota sottoscritta. Da questo momento il richiedente ha diritto ad essere iscritto a libro soci.

Spetta all'assemblea che approva il bilancio determinare, su proposta degli amministratori, il sovrapprezzo che i nuovi soci dovranno versare nel successivo esercizio sociale, precisandone i criteri.

= ART. 9 =

DOMICILIO

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

= ART. 10 =

OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte;
- b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando effettivamente alla attività sociale, in relazione alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei ruoli stabiliti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

= ART. 11 =

PATRIMONIO SOCIALE E CONFERIMENTI

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dal CAPITALE SOCIALE, che è variabile, ed è costituito:
 - da un numero illimitato di quote del valore nominale minimo di Euro 25 (venticinque/00) ciascuna;
 - da un numero illimitato di strumenti finanziari partecipativi del valore nominale minimo di Euro 25 ciascuno;
 - dal fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di quote di valore nominale minimo di Euro 25 (venticinque/00) ciascuna;
- b) dal FONDO DI RISERVA INDIVISIBILE costituito dalle eccedenze attive di bilancio e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi, o agli eredi e legatari dei soci defunti, per intervenuta

prescrizione del relativo diritto o per rinuncia allo stesso. _____
c) dal FONDO APPORTI IN CONTO CAPITALE che è indivisibile,
costituito da qualunque altro apporto che pervenga alla Cooperativa per atti
di liberalità, lasciti, o per altre elargizioni fatte da enti pubblici o privati. _____
I conferimenti devono essere effettuati secondo le modalità e nel tempo
stabiliti, rispettivamente, con la delibera assembleare di aumento del capitale
sociale a pagamento ovvero con la delibera dell'organo amministrativo
concernente l'ammissione del nuovo socio. _____

_____ = ART. 12 = _____

STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

La società, con delibera dell'Assemblea dei soci presa con le maggioranze
previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, può emettere strumenti
finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e amministrativi, _____
In particolare potranno essere attribuiti i seguenti diritti patrimoniali: _____
diritto di partecipare agli utili; _____
ed i seguenti diritti amministrativi: _____
diritto di voto nell'assemblea generale. _____
La relativa delibera stabilirà le norme che ne disciplinano: _____
a) il procedimento di emissione da parte dell'organo amministrativo; _____
b) i diritti specifici che conferiscono nonché le condizioni di esercizio di tali
diritti; _____
c) le eventuali clausole che ne limitano la circolazione. _____
Ai sensi dell'art. 2526, comma 4, cod. civ., la società potrà offrire in
sottoscrizione strumenti finanziari partecipativi privi di diritti amministrativi
solo a investitori qualificati. _____

_____ = ART. 13 = _____

EMISSIONE DI TITOLI DI DEBITO

La cooperativa può emettere titoli di debito ai sensi dell' art. 2483 cod. civ.,
fermi i limiti ivi previsti e quelli eventualmente fissati delle vigenti norme
dettate in tema di società cooperative. _____
La decisione è adottata mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci presa
con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo. _____

_____ = ART. 14 = _____

BILANCIO, UTILI, RISTORNI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. _____
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla
redazione del bilancio ed alla redazione della documentazione informativa ai
sensi della normativa vigente. _____
In sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea dei soci può deliberare, su
proposta dell'organo amministrativo, la distribuzione dei ristorni ai soci
cooperatori mediante attribuzioni in denaro o mediante aumento gratuito del
capitale sociale, in misura proporzionale alla quantità e qualità del lavoro
prestato (ciò per quanto riguarda la categoria dei "soci-lavoratori" di cui
all'art. 7 del presente Statuto) ovvero in misura proporzionale ai rapporti
economici intrattenuti dal singolo socio nei confronti della società, in
esecuzione del rapporto sociale (ciò per quanto riguarda la categoria dei
"soci-fruitori"). _____
Il residuo attivo del bilancio, al netto dei ristorni, non può essere distribuito
tra i soci, e deve essere destinato al "fondo riserva indivisibile", dedotta la
quota degli utili netti destinati ai fondi mutualistici per la promozione e lo

sviluppo della cooperazione.

= ART. 15 =

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

In caso di trasferimento delle partecipazioni dei soci cooperatori o di costituzione di diritti di usufrutto sulle stesse, a qualsiasi titolo per atto tra vivi, è richiesta la preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo.

La disposizione precedente si applica anche in caso di trasferimento a qualsiasi titolo per atto tra vivi del diritto di sottoscrizione spettante ai soci cooperatori in caso di aumento del capitale sociale.

Il socio che intende alienare la propria partecipazione (o il proprio diritto di sottoscrizione) o costituire su di essa diritti di usufrutto, comunica la sua intenzione con lettera raccomandata inviata all'organo amministrativo, indicando la persona del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento.

Le partecipazioni, in ogni caso, possono essere trasferite unicamente a favore di soggetti che presentino i requisiti di cui all'art. 7 dello Statuto e che non esplicino attività concorrente.

L'autorizzazione deve essere negata qualora non sussistano le condizioni di cui al precedente comma; può, inoltre, essere negata qualora vi sia altro giustificato motivo.

Nel caso di costituzione dell'usufrutto sulle quote il diritto di voto competerà all'usufruttuario.

In caso di morte del socio cooperatore, gli eredi o legatari del socio deceduto hanno diritto alla liquidazione della quota di cui era titolare quest'ultimo, secondo quanto previsto dall'art. 18 del presente statuto.

Le partecipazioni dei soci cooperatori non possono essere costituite in pegno.

= ART. 16 =

RECESSO

I soci cooperatori possono recedere dalla società in tutti i casi previsti dalle disposizioni di legge dettate in materia di società cooperative e di società a responsabilità limitata.

Può recedere inoltre dalla società chi non si trovi più in condizione, sia per motivi soggettivi che oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Non si danno altre cause di recesso.

Chiunque si trovi nella condizione di poter esercitare il diritto di recesso ed intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso ovvero - ciò nel caso di causa di recesso diversa dalla precedente - entro quindici giorni dal verificarsi del fatto che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Nel momento in cui, ai sensi di legge, il recesso diviene efficace, si determina lo scioglimento del rapporto sociale e dei rapporti mutualistici intercorrenti tra socio e società.

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.

= ART. 17 =

ESCLUSIONE

L'esclusione del socio potrà aver luogo in tutti i casi elencati dagli artt. 2531 e 2533 cod. civ.

L'esclusione può essere deliberata anche nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Non si danno altre cause statutarie di esclusione.

L'esclusione deve risultare da delibera dell'organo amministrativo.

= ART. 18 =

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

I soci cooperatori receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

= ART. 19 =

DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare.

Le materie loro riservate sono quelle enumerate dall'art. 2479 - secondo comma - cod. civ ed ogni altra materia prevista dal presente Statuto.

Ogni socio iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni ha diritto di partecipare alle decisioni.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

= ART. 20 =

ASSEMBLEA DEI SOCI

Le maggioranze richieste per la regolare costituzione dell'Assemblea dei soci e per la validità delle deliberazioni sono quelle richieste dalle disposizioni di legge dettate in materia di società a responsabilità limitata e sono rapportate al numero totale dei voti spettanti per testa ai soci.

Lo scioglimento anticipato della società ai sensi dell'art. 2484, comma 1 n. 6), è deliberato a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) del totale dei voti spettanti per testa ai soci.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, inviata a tutti i soci aventi diritto di intervento in assemblea, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In alternativa, la convocazione potrà avvenire mediante affissione di avviso presso il locale della sede sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, firmato dal presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea deve inoltre essere convocata dal Presidente del Consiglio di

Amministrazione o, in caso di inerzia o assenza, da uno degli altri amministratori, qualora ne abbiano fatto richiesta tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti complessivamente a tutti i soci.

L'assemblea deve comunque essere convocata - dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di inerzia o assenza, da uno degli altri amministratori - almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facoltà di un maggior termine comunque non superiore a centottanta giorni nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dall'art. 2364 cod. civ.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto di voto.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero in altro luogo purché in Italia.

Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, da persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e qualora il Presidente lo ritenga opportuno, due scrutatori. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal notaio.

Nel caso di cui all'art. 2479 bis - ultimo comma - cod. civ., gli amministratori e i sindaci si intendono informati quando sia loro data comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, almeno ventiquattro ore prima della riunione stessa.

Per quanto qui non disposto si applicano gli artt. 2479 bis e 2375 primo e secondo comma del cod. civ.

= ART. 21 =

ASSEMBLEE SPECIALI

L'Assemblea speciale dei titolari di titoli di debito e l'Assemblea speciale dei titolari di ciascuna categoria di strumenti finanziari partecipativi privi di diritto di voto delibera in ordine alle materie indicate all'art. 2541 cod. civ.

L'Assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, almeno otto giorni prima dell'adunanza o mediante inserzione di avviso nel quotidiano "La Prealpina" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Chi ha diritto di intervenire può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società.

L'Assemblea speciale è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento o assenza di quest'ultimo, da persona designata dagli intervenuti.

Il verbale assembleare deve essere redatto da un notaio, nominato dall'Assemblea. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, l'Assemblea

nomina due scrutatori.

L'Assemblea speciale delibera con il voto favorevole di coloro che siano titolari nel complesso di più della metà degli strumenti finanziari emessi.

In seconda convocazione, qualora essa sia stata prevista, L'Assemblea speciale è regolarmente costituita con la presenza di coloro che siano titolari, nel complesso, di oltre un terzo degli strumenti finanziari emessi e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

= ART. 22 =

AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, su decisione dei soci mediante delibera assembleare.

Gli amministratori rimangono in carica per un periodo pari a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone designate dai soci cooperatori-persone giuridiche.

Si applica l'art. 2382 Codice Civile.

All'atto della nomina, i soci determinano il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, con decisione dei soci presa mediante delibera assembleare, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice Civile.

La cessazione degli amministratori per decadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo si è ricostituito.

= ART. 23 =

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti che non siano riservati alla competenza dei soci ai sensi statutari e di legge.

Il Consiglio, qualora non vi abbiano già provveduto direttamente i soci in sede di nomina dei membri del Consiglio stesso, elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed un segretario. Quest'ultimo può anche essere estraneo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli.

L'amministratore che rinuncia all'ufficio, deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale, se eletto.

Se per dimissioni, o per altre cause, viene a mancare la metà dei consiglieri in caso di numero pari o la maggioranza degli amministratori in caso di numero dispari, gli altri amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. La scadenza della carica degli amministratori così nominati è la medesima fissata per gli amministratori sostituiti.

Il Consiglio delibera in riunione collegiale.

L'Organo amministrativo è convocato, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda dalla maggioranza dei

suoi membri o dal Collegio Sindacale, se eletto.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; esso delibera a maggioranza assoluta.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte in qualità di relatori o uditori.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non sia deliberato diversamente.

Il Presidente, inoltre, rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze anche giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e Cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società e i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio può elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Il Consiglio può nominare Direttori (determinandone attribuzioni, poteri di rappresentanza e retribuzioni); può altresì nominare fra i suoi membri uno o più amministratori delegati fissandone i poteri fra quelli di competenza e le retribuzioni a norma di legge.

Il Consiglio può nominare procuratori ad negotia, per determinati atti o categorie di atti, e procuratori speciali.

Agli Amministratori Delegati compete (nei limiti dei poteri delegati e con le modalità di firma previste nella delibera di delega) la rappresentanza della Società.

Le cariche di Presidente e Consigliere Delegato possono essere riunite nella stessa persona.

Il membro del Consiglio di Amministrazione, che versi in riguardo alla deliberazione a prendersi in conflitto di interessi con la società, deve astenersi dalla relativa votazione.

Il consigliere delegato che versi in riguardo a decisioni a prendersi, in conflitto di interessi con la società, deve rimettere la decisione relativa al Consiglio di Amministrazione fermo il suo obbligo di astensione.

= ART. 24 =

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci con decisione a prendersi mediante delibera assembleare possono inoltre assegnare loro un'indennità annuale da corrispondersi secondo le modalità e con la periodicità determinate dall'assemblea stessa.

E' data facoltà alla società di corresponsione agli amministratori di un'indennità di fine rapporto, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia.

= ART. 25 =

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

Solo qualora ricorra obbligo ai sensi di legge, la società provvederà a nominare l'Organo di Controllo, il quale potrà essere a composizione

monocratica (Sindaco Unico) o collegiale (Collegio Sindacale), secondo quanto stabilito di volta in volta in sede di nomina e svolgerà la funzione di controllo sulla gestione ex artt. 2403 e seguenti codice civile nonché la funzione di revisione legale dei conti cui agli artt. 2409-bis e seguenti codice civile e di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. All'Organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. Di conseguenza, qualora in base alle citate disposizioni ricorrano condizioni ostative allo svolgimento, da parte del Collegio Sindacale, della funzione di revisione legale dei conti, l'Organo di Controllo nominato (Collegio Sindacale o Sindaco Unico) non potrà svolgere anche la funzione di revisione legale dei conti e per l'esercizio di detta funzione dovrà essere obbligatoriamente nominato un Revisore Legale, persona fisica o società di revisione, secondo quanto stabilito in sede di nomina.

In via alternativa a quanto previsto nei precedenti commi, sempre solo qualora ricorra obbligo ai sensi di legge, la società potrà limitarsi a nominare un Revisore, che potrà essere persona fisica o società di revisione, secondo quanto stabilito in sede di nomina, il quale si limiterà a svolgere la funzione di revisione legale dei conti cui agli artt. 2409-bis e seguenti codice civile e di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n.39.

I suddetti organi saranno nominati e funzioneranno a' sensi di Legge.

= ART. 26 =

SCIoglimento

Non si danno cause di scioglimento oltre a quelle enunciate negli artt. 2484, comma 1, numeri 1), 2), 3), 5) e 6), 2545 *duodecies* e 2522, comma 3, cod. civ. e alle altre previste dalla legge.

Nei casi previsti dai numeri 1, 2, 3 e 5 del primo comma dell'art. 2484 Codice Civile, gli amministratori debbono, entro trenta giorni dall'accertamento di una causa di scioglimento, provvedere per gli adempimenti pubblicitari di cui al terzo comma del menzionato art. 2484 C.C., nonché convocare l'assemblea per decidere in ordine a quanto disposto all'art. 2487 primo comma lettere a), b) e c) cod. civ., sempreché tale decisione non sia stata presa in sede assembleare nei casi di cui all'art. 2484 primo comma numeri 2 e 6.

Ai sensi dell' art. 2514, comma 1, lett. d), cod. civ. e dell'art. 4 del presente Statuto, l'attivo residuo al termine della fase di liquidazione dovrà essere interamente devoluto, dedotto soltanto il capitale sociale versato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il rimborso delle quote dei soci cooperatori è postergato al rimborso dell'intero valore nominale delle quote dei soci sovventori e degli strumenti finanziari partecipativi; la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle quote dei soci sovventori e degli strumenti finanziari partecipativi, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle quote dei soci cooperatori.

Per quanto non qui previsto, si applicano le disposizioni di cui al Capo VIII, Titolo V, Libro V Codice Civile.

= ART. 27 =

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle

relative alla validità delle delibere assembleari promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità alla procedura adottata dalla Camera Arbitrale di Milano.——
L'arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera Arbitrale di Milano.——
Sede dell'arbitrato sarà Milano (MI).——

—— = ART. 28 = ——

—— DISPOSIZIONE FINALE ——

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge dettate in materia di società cooperative ed in particolare a quelle di cui alla legge 8.11.1991 n.381.99——

Qualora queste nulla dovessero disporre, si applicano le disposizioni di legge dettate in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.——

Qualora anche queste ultime nulla dovessero disporre, si applicano le disposizioni di legge dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.——